

STATUTO
DELLA "ASSOCIAZIONE IN-PRESA DI EMILIA VERGANI"

Articolo 1
DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione IN-PRESA di Emilia Vergani".

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore l'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione ente del terzo settore e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. L'Associazione si struttura come organizzazione di volontariato, secondo i requisiti richiesti dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 2
SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Carate Brianza. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2.2. L'Associazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

Articolo 3
DURATA

3.1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4
SCOPI E ATTIVITA'

4.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi agli ideali di centralità della persona umana, da perseguirsi nella solidarietà e nella condivisione dei bisogni.

L'Associazione nasce per volere di Emilia Vergani, dalla sua passione educativa per i ragazzi a lei affidati e dal suo impeto a ricercare con tenacia e coraggio il volto buono del Mistero.

In particolare l'Associazione ha come scopo quello di educare, formare e assistere i minori in età evolutiva ed adolescenziale, volendo favorire il loro pieno sviluppo attraverso un reale inserimento nella famiglia, nel mondo del lavoro e nella società.

4.2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio prevalentemente in favore di terzi e in via esclusiva delle attività di interesse generale di cui alle lettere: a); d); l); u) del Dlgs 117/2017.

In particolare l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

- promuove il collocamento in famiglie e in lavoro guidato (borse lavoro) di ragazzi in difficoltà sociale, scolastica e lavorativa.;
- realizza progetti e iniziative negli ambiti dell'educazione e della tutela dei giovani al fine di consolidare e potenziare le esperienze di solidarietà avviate;
- promuove tutte le attività che sono in armonia con la sua natura e si rivelano utili al perseguimento dei suoi fini statutari anche attraverso l'aiuto di realtà e di iniziative che ritenga meritevoli di sostegno;
- collabora con enti pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali, con organismi, movimenti, associazioni, cooperative e altre realtà interessate alle sue stesse attività.

4.3. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2017, attività diverse da quelle sopra indicate purché siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente, individua con apposita delibera le attività diverse che l'Associazione potrà esercitare, attestandone il carattere strumentale e secondario delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 5

SOCI

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

5.2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato.

5.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5.4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1. I soci hanno diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente e di essere eletti alle cariche sociali;
- consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione;
- recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

6.2. Gli associati hanno il dovere di:

- Recesso*
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1. La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. Gli associati che intendono recedere devono far pervenire le dimissioni, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- esclusione. Potranno essere esclusi, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, gli associati che: i) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione; ii) non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione. Il provvedimento di

esclusione dovrà essere comunicato all'associato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vice Presidente nonché dai Consiglieri tutti. Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio del voto uninominale.

7.2. Coloro che sono esclusi o recedono dall'Associazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 8

AMMISSIONE SOCI

8.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

8.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato e deve essere iscritto nel libro degli associati.

8.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

8.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 9

VOLONTARI

9.1. L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

9.2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

9.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 10

RISORSE ECONOMICHE

10. 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

10.2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.3. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, ove nominato.

11.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 12

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12.1. L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun socio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

12.2. Hanno diritto al voto solo coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

12.3. Gli associati aventi diritto di voto possono essere presenti all'Assemblea in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. Ciascun associato può essere portatore massimo di tre deleghe.

12.4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

12.5. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

12.6. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e quando se ne ravvisi la necessità. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare:

- sulla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

- sulla nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione del Presidente dell'Associazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- su ogni altro argomento attribuitole dal presente Statuto, dalla legge o che il Consiglio di Amministrazione intendesse sottoporre.

12.7. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Essa è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea tra i soci, è composto da cinque a nove membri compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

13.2. Al Consiglio spettano, inoltre, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

13.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione.

13.4. In caso di dimissioni o di decesso di un suo componente, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione provvede alla nomina di un consigliere supplente che durerà in carica fino alla prima Assemblea annuale utile per eleggere il nuovo consigliere.

13.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno anche fuori dalla sede dell'Associazione purché in Italia.

13.7. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

13.8. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

13.9 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

Articolo 14

IL PRESIDENTE

14.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei presenti; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e svolge tutti i compiti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

14.2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO

15.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

15.2. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

15.3. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

15.4. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.5. Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dal Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori.

Articolo 16

BILANCIO D'ESERCIZIO

16.1. L'esercizio finanziario si apre il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

16.2. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, L'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Articolo 17

SCIoglimento

17.1. Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto di voto. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

17.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore con finalità analoghe.

Articolo 18

RINVIO

18.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





Associazione In-Presa di Emilia Vergani
Via Emilia Vergani, 14 Carate Brianza
Codice Fiscale 02849840968

In data 16 marzo 2021, alle ore 18.00, perdurando la situazione di emergenza sanitaria collegata al Covid-19, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, Serie Generale n. 108, si è svolta in video conferenza, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei soci dell'Associazione In-Presa di Emilia Vergani, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;**
- 2) Variazione sede legale;**
- 3) Varie ed eventuali.**

A norma dell'art.10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Signora Francesca Cesana, la quale constata che:

- la riunione è stata regolarmente convocata;
- oltre a sé sono presenti i soci: Rigamonti Enrico, Tagliabue Daniele, Gatti Caterina, Ronchi Irene, Parravicini Marta, Mauri Elena, Gatti Anna Maria, Redaelli Antonio, Carlo Boffi, Colombo Ambrogio;
- pertanto la riunione è validamente costituita e l'Assemblea può legittimamente deliberare.

Con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario il Sig. Rigamonti Enrico che redige il verbale.

Il Presidente invita i presenti a trattare i punti all'ordine del giorno.

1) Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, tale modifica è inoltre fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità

Delibera:

- di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto.

2) Variazione sede legale

Il Presidente informa i presenti che occorre deliberare la variazione della sede legale da Seregno in via Cantù 20 a Carate Brianza in via Emilia Vergani 14.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

-di variare la sede legale da Seregno in via Cantù 20 a Carate Brianza, in Via Emilia Vergani 14.

Alle ore 19:30, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Francesca Cesana



Il Segretario

Enrico Rigamonti

